

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. Rossella Atzeni - Presidente

Dott. Marcello Castiglione - Consigliere

Dott. Giovanna Cannata - Consigliere

ha pronunciato il seguente

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

Nelle cause assegnate alla III Sezione civile di questa Corte che siano chiamate alle udienze fissate nel periodo dal 19.01.2022 al 31.12.22 di Volontaria giurisdizione (separazioni, divorzi, famiglia, ADS, tutele e quant'altro del settore di competenza della III Sezione civile) e di diritto Minorile ;

Il Collegio,

Preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni,

Visto l'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante disposizioni in materia di processo civile e penale, come modificato dall'art. 221 del decreto legge 34/20 convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, che prevede la possibilità per il giudice di disporre l'utilizzo di tale modalità fino al 31 ottobre 2020, termine prorogato sino al 30/4/2021 (mediante richiamo del termine previsto dall'art. 1 DL 19/2020, conv. nella L. 35/2020, come modificato dall'art. 1 lett. a) DL 125/2020 conv. dalla L. 159/2020 e ulteriormente modificato dall'art. 1 DL 2/2021 pubblicato il 14/1/2021) dall'art. 23 c. 1 D.L. 137/2020, pubblicato il 28 ottobre 2020, conv. dalla L. 176/2020; termine ulteriormente prorogato fino al 31/07/2021 ai sensi dell'art. 6 del D.L. 31.3.2021; termine ancora prorogato ai sensi dell'art. 7 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 (pubblicato nella G.U. del 23.07.2021), termine ulteriormente prorogato al 31.12. 2022 dall'art. 16 del Decreto Legge 30.12.2021 n. 228 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31.12.2021;

DISPONE

che le udienze a cui sono chiamate tutte le cause indicate in premessa si svolgano mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza,

ASSEGNA

alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte. Entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, i difensori possono presentare istanza di trattazione orale.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei invita i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT

AVVERTE

Che il mancato deposito di note scritte verrà equiparato alla mancata comparizione in udienza agli effetti dell'art.181 c.p.c.

AVVERTE

che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

che la data dell'udienza fissata costituirà il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Nel caso in cui l'udienza sia stata fissata per il giuramento del CTU

DISPONE

che la predetta udienza di conferimento dell'incarico al consulente tecnico di ufficio non si svolga e sia sostituita dalla dichiarazione del consulente tecnico di ufficio da effettuarsi nella stessa data dell'udienza fissata e comunque prima di procedere

all'inizio delle operazioni peritali, in cui il consulente, indicati nome, cognome, data di nascita, residenza, professione e indirizzo dello studio, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate al solo scopo di far conoscere al giudice la verità, fissando anche la data, l'ora ed il luogo dell'inizio delle operazioni peritali, con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico .

AUTORIZZA

Il consulente tecnico di ufficio all'uso del mezzo proprio e ad avvalersi di ausiliari

CONCEDE

Al consulente tecnico di ufficio termine di 90 giorni dall'inizio delle operazioni peritali per la trasmissione della bozza della consulenza alle parti, alle parti termine di 15 giorni dalla trasmissione della bozza per il deposito di osservazioni e al consulente tecnico di ufficio il successivo termine di 15 giorni per il deposito della versione definitiva della consulenza.

DISPONE

Se richiesto nella dichiarazione di giuramento, un fondo spese a carico solidale delle parti salvo rivalsa di 800,00 Euro.

AUTORIZZA

Le parti alla nomina del consulente tecnico di parte fino agli inizi delle operazioni peritali.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al consulente tecnico di ufficio del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "udienza di giuramento CTU sostituita con dichiarazione sottoscritta".

Così deciso in Genova il **31.12.2021** in modalità telematica

Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

depositato in Cancelleria il

04/01/2022

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dressa Laura Parodi